

AVVISO

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE.

(Tar Lazio, Roma, Sez. III, BIS ordinanza n. **2688/2022** di Reg. Prov. Coll, pubblicata il 09/03/2022; Ricorso n. 6334/2019 di RG).

Si rende noto che con **ordinanza pubblicata il 09.03.2022 n. 2688/22**, il Tar Lazio, Roma, Sez. Terza BIS, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati *“utilmente inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto n. 1357 del 12 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259”*, come da allegati elenchi, mediante notificazione *“dei ricorsi per motivi aggiunti e del ricorso introduttivo in epigrafe per pubblici proclami... sul sito web dell'Amministrazione”*.

In esecuzione della suddetta richiamata ordinanza si riporta di seguito:

a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del procedimento:

T.A.R LAZIO – ROMA – SEZIONE TERZA BIS; Registro Generale n. 6334/19.

b) Nominativo della parte ricorrente ed Amministrazione intimata:

Maria Antonia Rita Larocca (C.F LRCMNT64S68A149C) residente in Alberobello (BA); Ministero dell'Istruzione (ex MIUR); Ufficio Scolastico Regionale Sicilia; sottocommissione n. 31.

c1) Estremi dei provvedimenti impugnati con ricorso (già oggetto di notifica a mezzo pubblici proclami):

D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici; provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso; provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale; giudizio formulato sulla prova scritta della ricorrente e relativo verbale di valutazione; in parte *qua* bando di concorso e DM n. 138/17; provvedimento M.I.U.R n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici della prova scritta e successive modificazioni; decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018 di nomina e composizione iniziale della Commissione; ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

c2) Estremi dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti 28.10.2019 (già oggetto di notifica a mezzo pubblici proclami):

Decreto a firma del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 01.08.2019 n. 1205, con cui è stata approvata la “*graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici*”, bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017; relativa graduatoria nominativa di merito allo stesso allegata; avviso del Capo Dipartimento 01.08.2019 n. 35372 di assegnazione ai ruoli regionali; decreto del Capo Dipartimento 07.08.2019 n. 1229, con cui è stata rettificata la graduatoria generale approvata con provvedimento del 01.08.2019; relativa graduatoria nominativa di merito allo stesso allegato; decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, recante istituzione delle Sotto-Commissioni, nella parte in cui nomina componenti in patente situazione di incompatibilità; Verbale n. 3 del 25.01.19;

c3) Estremi dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti 27.10.2020 (già oggetto di notifica a mezzo pubblici proclami)

Decreto a firma del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 06.08.2020 n. 986, con cui è con cui è stata rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, relativa graduatoria nominativa di merito allo stesso allegata;

c4) Estremi dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti 02.11.2021

Decreto a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico- 12.08.2021 n. 1357, con cui è stata rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 e della relativa graduatoria nominativa allo stesso allegata; del verbale di correzione n.3 11.02.2019 e della griglia di valutazione degli elaborati della ricorrente ostesi soltanto in data 24.8.2021; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, già impugnato con il ricorso introduttivo.

c5) Estremi dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti 07.03.2022

Tutti i verbali di correzione e valutazione della procedura indetta con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 e delle relative griglie di valutazione; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, già impugnato con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti.

d1) Sunto dei motivi di ricorso

I Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione dei generali principi di trasparenza e di imparzialità. Difetto di motivazione. Violazione art. 97 Cost. Rep.

La valutazione operata è irrazionale ed inattendibile, una volta che la ricorrente ha riportato con riferimento a tutti e cinque i quesiti a risposta aperta il medesimo punteggio (pari ad 8,5 per ogni quesito) e ciò sebbene le domande presupponessero conoscenze ed approcci differenti e la modalità di attribuzione del punteggio dovesse essere operata secondo specifici criteri, ciascuno suddiviso in diversi indicatori con ben 32 scale di riferimento. È indubbio altresì il difetto di motivazione, poiché, pur non essendo nota la griglia di valutazione (non pubblicata), il punteggio conseguito, che certamente contrasta con le normale casistica ascrivibile alla soggettività della valutazione o alla discrezionalità tecnica, si sostanzia in una motivazione apparente, poichè stereotipata; il mero voto numerico, infatti, non consente di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell'elaborato, in relazione ai parametri di valutazione.

In via subordinata: **II Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Irrazionalità manifesta.**

Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta è pari a 100 e la soglia di ammissione all'orale (70/100) supera il giudizio di sufficienza (che coerentemente in una valutazione in centesimi si sarebbe dovuto attestare sui 60/100 e non 70/100), sicchè risultano illegittime oltre che illogiche le previsioni inditive e regolamentari di cui all'art. 8 del bando, e 12 c. 2 del DM 138/17 che tale soglia prescrive.

III Violazione art. 97 Cost. Rep. Violazione art. 12 DPR n. 487/94 e dei generali principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione art. 10 e 11 DM n. 138/17. Violazione artt. 8 e 9 del bando. Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste.

Risulta illogica e irrazionale la specificazione e parametrizzazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione, peraltro illegittimamente intervenuta soltanto nella seduta di cui al verbale n. 3 del 25.1.2019, e quindi non alla prima riunione, in violazione di quanto stabilito dall'art. 12 DPR n. 487/94 e dopo l'espletamento delle prove scritte. Il primo ed il terzo criterio non sono oggettivabili, rimettendo sostanzialmente l'esito della loro applicazione all'arbitrio del soggetto valutatore. L'attribuzione di punteggi è stata effettuata sulla base di una scala ad intervalli ridotti e comunque prescindendo dal numero di intervalli stessi; i criteri denotano inoltre una insita contraddittorietà determinata dalla scelta di una scala di valori a 4 intervalli, pur a fronte di 3 indicatori a due uscite ed uno a tre uscite.

IV. Violazione art. 10 e 11 DM n. 138/17. Violazione artt. 8 e 9 del bando.

Le prove scritte, contrariamente alla previsione inditiva, hanno comportato la risoluzione di un “caso”, che doveva essere sottoposto al candidato unicamente durante la prova orale e che, ad ogni buon conto, imponeva ai concorrenti una disamina ed un approfondimento per il quale il totale del tempo a disposizione (150 minuti) non è risultato certamente sufficiente

V. Violazione art. 8 c 2 del bando. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.

La procedura è illegittima per mancanza di contestualità delle prove (svoltesi in Sardegna a distanza di due mesi dalla precedente); l'enorme divario temporale intercorso tra le due prove, inoltre, ha illegittimamente agevolato quei concorrenti che hanno partecipato alla seconda tornata degli scritti, una volta che i quadri di riferimento predisposti dal MIUR -da pubblicarsi, ex art. 9 del bando, il giorno antecedente la prova e contenenti tra l'altro le indicazioni bibliografiche e/o sitografiche per la prova in lingua- sono rimasti identici per entrambe le date, con evidente vantaggio per quei candidati che, svolta la prova il 13.12.18, hanno avuto a disposizione ben due mesi (e non un giorno!) per la preparazione dei quesiti in lingua.

d2) Sunto dei motivi aggiunti 28.10.2019

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA

I. Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione dei generali principi di trasparenza e di imparzialità. Difetto di motivazione. Violazione art. 97 Cost. Rep.

La valutazione degli elaborati è assolutamente illogica ed inattendibile, come già censurato in ricorso e come dimostrato a mezzo di perizia tecnica di parte, che attesta persino l'eccellenza degli elaborati della ricorrente, confermando l'irrazionalità del giudizio della Commissione.

In via subordinata **II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 e 16 D.M. 3.8.17 n. 138. Violazione e falsa applicazione art. 35 D.lgs 165/01. Violazione e falsa applicazione art. 71 DPR 445/00. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. Eccesso di potere. Sviamento. Irrazionalità manifesta.**

Alcuni Commissari versavano in situazioni di incompatibilità. In particolare il Dott. Marcucci, componente della Sottocommissione n. 12 in virtù di DDG 31.12.18 n. 2080, risulta aver preso parte in qualità di relatore, nell'anno antecedente alla indizione del concorso, al corso di preparazione alla selezione di cui si discute in assoluto spregio delle previsioni di cui all'art. 16 c. 2 lett. c) DM 138/2017. Lo stesso, peraltro, dal momento del conferimento dell'incarico sino ad oggi, risulta essere Sindaco del Comune di Alvignano (CE), conseguentemente, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi secondo quanto previsto dall' art. 16 c. 2 lett.

a) DM cit.; dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 165/01 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Nelle stesse situazioni di incompatibilità per aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso risultano essere la dott.ssa Davoli e la dott.ssa Busceti. Posto che:

- in data 25.1.19 (verbale n. 3) si è tenuta in seduta plenaria la riunione volta, tra l'altro, ad individuare i criteri di valutazione degli elaborati mediante la relativa griglia di valutazione;
- che a tale riunione plenaria hanno partecipato anche *“le 37 sottocommissioni esaminatrici nominate con decreto Direttoriale 2080 del 31.12.2018 e successive modifiche”* (cfr pag. 1 Verbale n. 3) di cui hanno fatto parte commissari incompatibili;
- non vi è dubbio che il DDG 31.12.18 n. 2080 risulti illegittimo e conseguentemente illegittimi i giudizi formulati dalle Commissione esaminatrice e dalle Sotto-Commissioni in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione che, tuttavia, erano o *ab origine* invalidi, perché adottati un organo illegittimamente costituito.

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA

I provvedimenti oggetto dei motivi aggiunti sono affetti in via derivata dalle illegittimità già fatte valere con il ricorso introduttivo a carico degli atti presupposti ivi impugnati

d3) Sunto dei motivi aggiunti 27.10.2020

ILLEGITTIMITA' DERIVATA I provvedimenti oggetto dei motivi aggiunti 27.10.2020 sono affetti in via derivata dagli stessi vizi ed illegittimità già fatti valere con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti 28.10.2019 a carico degli atti presupposti ivi impugnati;

d4) Sunto dei motivi aggiunti 2.11.2021

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA

I Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Violazione art. 97 Cost. Rep.

A valle della compiuta conoscenza delle proprie valutazioni la ricorrente ha censurato l'irrazionalità ed inattendibilità delle identiche votazioni conseguite in tutte e 5 le risposte fornite con riferimento ai quesiti a risposta aperta, una volta che la relativa griglia riporta i medesimi punteggi per ogni differente quesito, per ogni criterio e persino per ogni indicatore, ognuno dei quali, a sua volta, era articolato in un punteggio minimo e massimo con ben 4 intervalli. Da ciò l'irrazionalità e l'evidente inattendibilità del giudizio espresso, nonché il palese difetto di motivazione, essendo indubbio che in ipotesi quali quella di specie il punteggio conseguito- che certamente contrasta con le normale casistica ascrivibile alla soggettività della valutazione o alla discrezionalità tecnica ed è talmente *singolare* da far

inferire che i Commissari abbiano erroneamente riportato una votazione inesatta e/o quantomeno riferibile ad uno solo dei quesiti- si sostanzia in una *non motivazione* o quantomeno in una *motivazione* solo *apparente*, poichè stereotipata, e come tale *tamquam non esset*. Da ciò la richiesta di annullamento degli atti di valutazione della ricorrente e sua ammissione alle prove orali previa, ove occorra, rivalutazione della prova scritta.

In via subordinata

II Eccesso di potere. Sviamento. Violazione art. 97 Cost. Rep. Violazione dell'anonimato e dei generali principi di trasparenza e imparzialità.

La inattendibilità delle operazioni tecniche è provata altresì dalle modalità di conservazione della documentazione da parte dell'Amministrazione, una volta che il file relativo al verbale di correzione risulta creato e modificato il 17/8/2021 (quindi subito a valle della reiterata richiesta di accesso della ricorrente) nonostante lo stesso sia datato 11/2/2019, mentre quello relativo alla scheda di valutazione/correzione è in formato Jpg, acquisito l'11/02/2019 mediante fotocamera di un dispositivo mobile (Huawei EML-L29, per come risultante dai *metadati* del file). E' certamente illegittima la acquisizione e conservazione del file inerente la valutazione della ricorrente mediante fotocamera di "cellulare; e ciò sia perchè una tale modalità di acquisizione e conservazione contrasta apertamente con i contenuti del verbale n. 3 del 25.1.2019, sia ed ancor prima perchè, evidentemente, acquisire e detenere su un dispositivo mobile materiale del concorrente equivale ad obliterare i più basilari principi di buon andamento, imparzialità, uguaglianza, trasparenza e par condicio tra i candidati, cui consegue la assoluta incertezza in merito alle modalità di custodia e sulla genuinità dei documenti di valutazione della prova. È stata altresì rimessa alla valutazione del Collegio l'opportunità di effettuare una istruttoria e/o verifica, a mezzo di esperti informatici, in ordine alle effettive modalità di acquisizione e conservazione del file in oggetto, nonché di ulteriori files contenenti valutazioni di altri candidati e riconducibili alla medesima sottocommissione (n. 31) che ha provveduto alla correzione degli elaborati della ricorrente.

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA I provvedimenti oggetto dei motivi aggiunti 2.11.2021 sono affetti in via derivata dagli stessi vizi ed illegittimità già fatti valere con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti a carico degli atti presupposti ivi impugnati;

d5) Sunto dei motivi aggiunti 7.3.2022

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA

I Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento. Difetto di motivazione. Disparità di trattamento. Violazione art. 97 Cost. Rep.

Con le precedenti impugnazioni la ricorrente ha censurato l'illegittimità ed ancor prima l'anomalia dei punteggi conseguiti, denunciando l'irrazionalità e l'evidente inattendibilità del giudizio espresso e delle operazioni tecniche svolte dalle Commissioni. Tale inattendibilità ha trovato conferma all'esito dell'esame della documentazione ostesa a seguito di accesso agli atti (inerente tutte le prove e le relative valutazioni dei candidati che hanno superato la prova scritta), da cui è emerso un operato degli organi giudicanti, assolutamente illegittimo, arbitrario, sfasato e non rispondente ai criteri dettati in seduta plenaria per la valutazione dei compiti, alcuni dei quali (puntualmente indicati) hanno ricevuto un giudizio persino superiore a quello consentito e utile a raggiungere la soglia di sufficienza, altri invece (anch'essi puntualmente indicati) una valutazione assolutamente favorevole pur a fronte di risposte evidentemente meritevoli di ben altri giudizi. Da ciò, non solo la censurata disparità di trattamento, ma anche la prova di un *agere* delle Sottocommissioni talmente lontano dai più basilari principi di buon andamento e *par condicio* dei candidati, da trasmodare in uno sviamento di potere del giudizio tanto evidente, quanto non rispondente alle finalità della selezione. Tali censure sono state fatte valere in via subordinata, ai fini di provare la certa ed assoluta inattendibilità della prova concorsuale nel suo complesso e quindi attestare l'interesse strumentale alla sua integrale riedizione.

II Eccesso di potere. Sviamento. Violazione art. 97 Cost. Rep. Violazione dell'anonimato e dei generali principi di trasparenza e imparzialità.

Nella stessa prospettiva subordinata sono state censurate altresì le modalità di correzione, digitalizzazione e conservazione, da parte della Commissione 31 della documentazione inerente la gran parte dei concorrenti, una volta che i files di elaborati di alcuni candidati risultano creati e modificati successivamente alle operazioni di scioglimento dell'anonimato e numerosi altri compiti risultano privi di verbali e di griglie di valutazione (o di entrambi), nonchè conservati in formato jpeg ed acquisiti da dispositivo mobile. Tali anomalie incidenti sulla genuinità dei compiti e degli stessi documenti di valutazione inficiano l'intera procedura. È stata nuovamente rimessa alla valutazione del Collegio l'opportunità di effettuare una istruttoria e/o verifica, a mezzo di esperti informatici, in ordine alle effettive modalità di accesso, acquisizione e conservazione dei relativi files.

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA I provvedimenti oggetto dei motivi aggiunti 7.03.2022 sono affetti in via derivata dagli stessi vizi ed illegittimità già fatti valere con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti a carico degli atti presupposti ivi impugnati.

e) Indicazione dei controinteressati

I candidati utilmente inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto n. 1357 del 12

agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione-Dipartimento per il Personale Scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259

f) Indicazione numero ordinanza

Con ordinanza collegiale **09.03.2022 n. 2688** di Reg. Provv. Coll., il Tar Lazio, Roma, Sez. Terza BIS, ha disposto *“la notificazione dei ricorsi per motivi aggiunti e del ricorso introduttivo in epigrafe per pubblici proclami”*;

g) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero generale di ricorso e dell'anno di riferimento (R.G. 6334/2019) nella sottosezione *“Ricerche”*, *“Ricorsi”*, rintracciabile all'interno della pagina *TAR- TAR Lazio- Roma*.

Si allegano al presente avviso:

All. 1) Ordinanza Tar Lazio, Roma, Sez. III bis n. 2688/2022 di Reg. Provv. Coll.;

All. 2) IV Motivi aggiunti

All. 3) III Motivi aggiunti

All. 4) II Motivi Aggiunti;

All. 5) I Motivi Aggiunti

All. 6) Ricorso introduttivo;

All. 7) Elenco dei candidati inseriti nella graduatoria di cui al decreto n. 1357/2021

All. 8) Ricevuta di bonifico.

Lecce-Roma 11.03.2022

Avv. Giovanni Pellegrino

Avv. Valeria Pellegrino